



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

ORDINANZA n° 249/2018

- Argomento:** Posa Lumini in mare in occasione di festa privata;
- Località:** Specchio acqueo prospiciente la baia di Paraggi compresa tra il Comune di Santa Margherita Ligure e il Comune di Portofino;
- data:** 09.08.2018 dalle ore 20.00 circa alle ore 24.00 circa .
- Organizzatore:** Società per lo Sviluppo Turistico del Tigullio srl con sede legale a Milano in via G. Leopardi n° 2
- Responsabile:** Sig Mario Rocca responsabile della manifestazione – 349/1138040.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure

VISTA l'istanza presentata in data 04 Settembre 2018 dalla Società per lo Sviluppo Turistico del Tigullio srl d'ora in avanti denominato "organizzatore", con cui ha richiesto l'emanazione di ordinanza d'interdizione dello specchio acqueo prospiciente la baia di Paraggi, per la posa in mare di lumini, in occasione di una festa privata;

VISTA l'autorizzazione straordinaria per la diffusione di lumini nella baia di Paraggi prot. n° 901 rilasciata in data 09/07/2018 dal consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino;

VISTO il messaggio prot. n° 15290 in data 06/09/2018 con il quale è stata richiesta a MARINANORD l'emissione di nulla-osta ed il relativo avviso ai naviganti;

VISTI il "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72), reso esecutivo con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 53/2008 e smi;

VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.Lgs n. 171/2005 e smi "Codice sulla nautica da diporto";

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinino lo svolgimento della manifestazione in argomento;

RENDE NOTO

che nel giorno e nelle ore di seguito specificate, nello specchio acqueo prospiciente la baia di Paraggi compreso tra il Comune di Santa Margherita Ligure e il Comune di Portofino, si svolgerà la posa in mare di lumini biodegradabili.

ORDINA

Art. 1- Interdizione dell'area interessata dalla manifestazione

A partire dalle ore 20.00 circa fino alle ore 24.00 circa del giorno 08.09.2018, nella zona di mare sopraccitata, è **vietato**:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto sia ad uso professionale;
- effettuare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'art.1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno dell'area interessata dalla manifestazione sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col recapito **1530** o via VHF/FM Ch. 16 per le situazioni di emergenza.

Art. 3 - Condotta delle unità in prossimità dell'area interessata dalla manifestazione

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 200 mt. dal limite dell'area interessata dalla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione dei partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca e al buon senso, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Competenze dell'Organizzatore

4.1 Conferma dell'evento.

- L'Organizzatore invierà all'Autorità Marittima, via posta elettronica al seguente indirizzo ucsantamargherita@mit.gov.it una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione. In seno alla citata comunicazione dovrà essere indicato:
- i recapiti telefonici da utilizzare per le comunicazioni tra l'organizzatore e la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;
 - il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile delle attività a terra, facente capo all'Organizzatore, che, per tutta la durata dell'evento, dovrà assicurare i contatti con la sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure;

4.2 Comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento – Comunicazioni di emergenza e rimozione dei lumini ad avvenuta conclusione della manifestazione

- L'Organizzatore invierà alla sala operativa sala operativa dell'Ufficio Circondariale

marittimo di Santa Margherita Ligure., una comunicazione di inizio dell'evento, via email (ucsantamargheritaligure@mit.gov.it) e/o, telefonicamente (0185/287029).

- Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata alla conclusione della manifestazione.
- Il mancato inoltro della comunicazione di conferma comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.
- L'organizzatore, dovrà sospendere o interrompere la posa in mare dei lumini qualora, tenuto le condizioni meteorologiche, rendano ragionevolmente consigliabile tale decisione.
- L'organizzatore deve rimuovere i lumini biodegradabili ad avvenuta conclusione dell'evento, nonché che gli stessi siano tenuti a debita distanza dalle panne antinquinamento di delimitazione della baia di Paraggi;
- L'organizzatore deve, tempestivamente, comunicare alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante la manifestazione, eventualmente sospendendo od interrompendo l'evento;

4.3 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine

L'organizzatore, dovrà sospendere o interrompere la posa in mare dei lumini qualora, tenuto le condizioni meteorologiche, rendano ragionevolmente consigliabile tale decisione.

Art. 5 - Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

L'Organizzatore, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, ne assume formale impegno di piena osservanza ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti da 4.1 a 4.3.


Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, nell'illecito penale di cui all'art 1231 e amministrativo di cui all'articolo 1164 del Codice della Navigazione, oppure:

se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.lgs n. 171/2005 e smi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santamargheritaligure, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Santa Margherita ligure, 06/09/2018


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS

